CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 38380/2026
Roma, lì, 03/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1302/2026
ALFREDO GUARDIANO		UP - 30/09/2026
CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU	- Relatore -	R.G.N. 23543/2026
PIERANGELO CIRILLO		
ROSARIA GIORDANO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [redacted]

avverso la sentenza del 19/12/2025 della Corte d'appello di Trento.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riguardo all'ammontare del risarcimento del danno e dichiararsi l'inammissibilità per il resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto del presente giudizio è la sentenza della Corte d'appello di Trento del 19 dicembre 2025 che, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Rovereto in data 26 settembre 2023, ha «assolto» [redacted] *ex* art.131-*bis* cod. pen., confermando nel resto, ovvero sulle statuizioni civili, la sentenza di primo grado e condannandolo alla refusione delle spese in favore della parte civile.

In particolare, ad ottobre 2019, [redacted] aveva consumato una colazione presso l'albergo del quale era direttore [redacted] alcuni giorni dopo aveva pubblicato una recensione negativa sul portale [redacted] con la quale

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 68e52658dc477b62
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

aveva stigmatizzato «la rara maleducazione del personale preposto e in special modo quella del direttore sig. », laddove dall'istruttoria era emerso che il non fosse neppure presente.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex* art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo deduce vizio di carenza della motivazione e di violazione di legge con riferimento agli artt. 51 cod. pen. e 21 della Costituzione.

In primo luogo, il ricorrente lamenta che, pur essendo stato sollevato il relativo motivo d'appello, la Corte territoriale non avrebbe motivato sull'attendibilità della principale teste d'accusa (tale né sui motivi per i quali la sua testimonianza sia stata ritenuta prevalente rispetto alle contrapposte versioni fornite dall'imputato e dai testi della difesa (e

In assenza di un'adeguata valutazione delle prove testimoniali, non si potrebbe ritenere dimostrato l'assunto di base sotteso all'imputazione, ovvero la circostanza che il direttore della struttura, la parte civile non fosse presente il giorno in cui l'imputato aveva consumato la colazione, con la conseguenza che non sarebbero stati correttamente considerati i presupposti applicativi della scriminante di cui all'at.51 cod. pen.

2.2. Il secondo motivo deduce analoghi vizi, sotto il diverso profilo della sussistenza degli elementi costitutivi della scriminante del diritto di critica.

Seppure, infatti, si ritenesse dimostrata l'assenza del il giorno in cui aveva consumato la colazione, la recensione pubblicata rispetterebbe il requisito della «verità del fatto» inteso in un senso non rigorosamente formale; il pur non presente, dovrebbe considerarsi responsabile della maleducazione del personale dipendente, in forza della posizione di garanzia connessa al ruolo di direzione della struttura ricettiva. Sarebbero inoltre rispettati gli ulteriori limiti della continenza e della rilevanza pubblica della notizia.

2.3. Il terzo motivo deduce la totale assenza di motivazione in relazione alle statuizioni civili. Sebbene non fosse stato devoluto sul punto alcun motivo d'appello, il Giudice avrebbe dovuto rivalutare l'entità del danno e del relativo risarcimento, in ragione della diversa valutazione del fatto implicita nella pronuncia *ex* art.131-*bis* cod. pen.

3. Con memoria del 21 settembre 2026, il difensore del ricorrente, in replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, ha specificato come il primo motivo di ricorso valga anche quale vizio di violazione di legge, sia con riferimento

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 68e52658dc477b62
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

ai criteri di valutazione della testimonianza ex art.192 cod. proc. pen., sia con riferimento all'art.125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo di motivare le sentenze.

In relazione al secondo motivo di ricorso confuta le argomentazioni del P.g., le quali non sarebbero conferenti rispetto alla vicenda in valutazione.

Concorda, invece, con le conclusioni del P.g. in relazione al terzo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in parte è fondato e deve essere accolto.

2. Si osserva che la sentenza oggetto d'impugnazione, benché utilizzi impropriamente la dizione «assolve l'imputato», è in certa misura conforme alla precedente, in quanto accerta che il reato sussiste ed è attribuibile all'imputato in tutti i suoi elementi (tipicità, antigiuridicità e colpevolezza), escludendone la sola punibilità.

Occorre infatti ribadire che la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur costituendo una formula di proscioglimento (in quanto decreta la chiusura del processo con una formula in certa misura favorevole), non costituisce un'assoluzione, la quale ricorre quando il reato non sussiste, non è stato commesso dall'imputato o il fatto non costituisce reato. Richiamando il fondamento della causa di non punibilità come individuata dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01), la Corte costituzionale, con sentenza n.173 del 2022, ha evidenziato che il fatto di particolare tenuità «non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Corte cost., sento n. 173 del 2022).

2.1. Orbene, in ordine al primo motivo di ricorso si osserva che il Giudice del primo grado aveva adeguatamente motivato sulla credibilità e attendibilità (o meno) dei testi.

Tutte le dichiarazioni, compresa quella dell'imputato, convergevano nell'affermare che era stata la *receptionist* [redacted] a chiedere [redacted] di pagare la colazione e che, nella sala, il [redacted] non era presente. Sul punto anche il teste [redacted] amico del ricorrente che aveva parlato in suo favore, aveva riferito analoga versione.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 68e52658dc477b62
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

Peraltro, al dibattimento la difesa [redacted] aveva portato una teste, tale [redacted] che era stata la compagna dell'imputato; la teste riferiva al Giudice di essere stata anche lei presente alla colazione e che, in quella occasione, la [redacted] aveva detto che era stato il [redacted] a dirle di richiedere il pagamento. La presenza della [redacted] in occasione della colazione, al dibattimento veniva confermata anche dal teste [redacted] il quale, peraltro, fino a quel momento non ne aveva fatto cenno, avendo riferito in fase d'indagine di una colazione a due.

Il Giudice del primo grado rilevava come la presenza ai fatti della [redacted] fosse emersa solo nel corso del processo e come la testimonianza di quest'ultima fosse caratterizzata da gravi e insanabili incongruenze, che inficiavano la complessiva attendibilità del racconto. Per tale motivo stimava non credibili le sue dichiarazioni e trasmetteva gli atti in Procura perché si valutasse a suo carico un'ipotesi di falsa testimonianza.

L'atto d'appello contestava le valutazioni operate dal primo giudice e, in particolare, le ragioni per le quali avesse ritenuto maggiormente attendibile la teste [redacted] introdotta dal P.m. a prova contraria. In particolare, con argomentazioni di merito (che vengono riportate nel ricorso, ma che non possono essere oggetto di valutazione nella presente sede di legittimità), adduceva elementi di criticità relativi alla testimonianza della teste [redacted] e dava rilievo ad elementi che avrebbero conferito credibilità alla testimonianza del [redacted] e all'altra teste della difesa.

La Corte d'appello nella sostanza ha recepito e fatto proprio il ragionamento svolto dal Giudice del primo grado, rilevando come la versione dei fatti fornita dal [redacted] coincidesse nel nucleo essenziale con quella della persona offesa e della principale teste [redacted] laddove, invece, la nuova versione introdotta dalla teste [redacted] confliggeva con tutte le risultanze istruttorie.

La sentenza, da leggersi unitariamente rispetto a quella di primo grado, in quanto della stessa richiama e condivide l'iter logico argomentativo e si fonda sulla medesima piattaforma probatoria (cfr , *ex multis,* Sez. 2 n. 37295 *del* 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0), motiva complessivamente in modo adeguato, sia sul piano del ragionamento probatorio che su quello della qualificazione giuridica del fatto.

Le doglianze mosse dal ricorrente attengono, essenzialmente, alla valutazione del materiale probatorio, introducendo un vizio di "travisamento del fatto", che si configura quando il ricorrente solleciti una diversa ricostruzione della vicenda storica, prospettando una lettura alternativa del materiale probatorio o una differente valutazione delle risultanze istruttorie nel loro complesso considerate.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 68e52658dc477b62
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

La ricostruzione in fatto operata dai giudici del merito non è evidentemente sindacabile nella presente sede di legittimità, salvo che la medesima risulti essere frutto di un travisamento di elementi di prova.

Questa Corte, pur potendo sindacare la motivazione, non può e non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo solo stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Nel caso di specie, il Giudice dell'appello, che pure ha fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, ha esaminato analiticamente tutte le fonti di prova e ne ha intrecciato le relative risultanze per trarne una ragionevole e motivata ricostruzione in fatto.

2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso secondo il quale la recensione negativa avrebbe rispettato il requisito della «verità del fatto» inteso in un senso non rigorosamente formale, va parimenti rigettato.

Già il Tribunale, con valutazione condivisa dal Giudice dell'appello, aveva chiarito che la critica era stata argomentata partendo da un presupposto oggettivamente falso, ovvero che il [redacted] si fosse comportato in modo maleducato, benché lo stesso non fosse neppure presente.

La valutazione, congrua e adeguatamente motivata, dà corretta applicazione al principio di diritto in ragione del quale, in tema di diffamazione, ai fini dell'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica (*Sez.* 5 n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Rv. 276026 – 01; cfr. anche Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625 - 01).

Anche tale motivo di ricorso pretende di rivedere i criteri di valutazione adottati dai Giudici del merito, chiedendo che in sede di legittimità si operi una nuova e diversa valutazione del fatto.

2.3. Quanto alla questione relativa alla rivalutazione sulle questioni civili che, ad avviso del ricorrente, il Giudice avrebbe dovuto operare d'ufficio (in assenza di uno specifico motivo d'impugnazione), si tratta di questione complessa, in quanto non può prescindere dalla definizione dell'ancora controversa natura giuridica dell'istituto di cui all'art.131-*bis* cod. pen., sulla quale da tempo si è avviata una riflessione.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 68e52658dc477b62
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

Che tale pronuncia comporti anche una valutazione sul disvalore complessivo del fatto e abbia refluenze sulla pretesa risarcitoria, è stato chiarito nell'ambito della sentenza n.173 del 2022 dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non è previsto che il giudice, a seguito del proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen., decida sulla domanda risarcitoria, analogamente a quanto previsto in ipotesi di condanna. Il tema è ancor oggi oggetto di approfondimento, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte (udienza del 23 aprile 2026, ordinanza depositata il 29 luglio 2026), hanno investito la Corte costituzionale della questione di legittimità relativa all'assenza di rimedi impugnatori per la sentenza di proscioglimento *ex* art.131-*bis* in ipotesi di reati puniti con pena alternativa.

Allo stato resta comunque chiarito che la sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen. contiene in sé una valutazione sul disvalore del fatto idonea ad incidere sulla determinazione del danno patrimoniale o non patrimoniale, con possibili ripercussioni sulle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile (cfr *Sez.* 5 n. 3304 *del* 27/11/2025 ,dep. 2026, massimata Rv. 289233 – 01).

Quale corollario, questa Corte ha ritenuto che la sentenza di appello che applica la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, poiché concorre a definire in concreto la responsabilità dell'imputato, dispiega i suoi effetti anche sulla entità del danno risarcibile e pertanto, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello, impone al giudice di rideterminare anche di ufficio la somma liquidata in primo grado sulla base di differenti parametri di offensività del fatto (Sez. 6, Sent. n. 19567 del 11/04/2024 Rv. 286477 – 01).

Nel caso che ci occupa, il Giudice dell'appello, che ha rivisitato la sentenza di condanna di primo grado (che, condannando l'imputato nella sede penale, lo aveva altresì condannato al risarcimento del danno quantificandolo in euro 3.000,00), avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulla entità del risarcimento, valutando se il medesimo, alla luce della nuova dimensione attribuita al fatto, dovesse essere rimodulato.

3. In ragione delle considerazioni esposte, la sentenza deve essere annullata limitatamente alle statuizioni civili e, sul punto, rinviata alla cognizione del giudice civile.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 68e52658dc477b62
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al risarcimento del danno con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso.

Così è deciso, 30/09/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Carla Adriana Fiammetta Frau	Rosa Pezzullo

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 68e52658dc477b62
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d